

**PROCEDURA IN MATERIA DI MONITORAGGIO,
CIRCOLAZIONE INTERNA E COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE PREVISTE DALL'ART. 181 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58**

Indice

1. Ambito di applicazione.	pag. 1
2. Qualificazione delle informazioni privilegiate.	pag. 1
3. Soggetti tenuti al rispetto della procedura.	pag. 3
4. Disposizioni in merito alla circolazione e al trattamento interno delle informazioni privilegiate.	pag. 3
5. Comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate.	pag. 4
6. Diffusione di informazioni tramite il sito Internet.	pag. 6
7. Comunicazione di informazioni in presenza di “rumors”.	pag. 7
8. Diffusione di informazioni previsionali.	pag. 8
9. Diffusione di informazioni in occasione di assemblee e di incontri con analisti finanziari, investitori istituzionali e comunità finanziaria in genere. Rapporti con gli organi di stampa.	pag. 8
10. Sanzioni.	pag. 9

1. Ambito di applicazione:

La presente procedura viene predisposta agli scopi di:

- a) regolamentare le modalità di monitoraggio e circolazione interna delle informazioni privilegiate - quali previste dall'art. 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e definite al seguente punto 2 (le “**informazioni privilegiate**”) – concernenti Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e società controllate.
- b) regolamentare le modalità di comunicazione al mercato e al pubblico, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, delle informazioni privilegiate.

La procedura integra, con decorrenza 12 giugno 2006, le “Disposizioni in materia di informativa societaria e di comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni price sensitive” adottate nel febbraio 2001 e contenenti anche le disposizioni alle società controllate previste dall'art. 114 comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Sono da ritenersi collegate alla presente procedura le “Disposizioni operative per la gestione del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate di cui all'art. 115 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58” , in merito alle quali si fa rinvio allo specifico documento.

2. Qualificazione delle Informazioni privilegiate.

L'art. 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza) definisce l'informazione privilegiata come quell'informazione “ *di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari (i.e. società quotate) o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.*”

In base alla definizione legislativa un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari, si deve intendere quell'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

La normativa fornisce la definizione generale di informazione privilegiata sopra riportata. L'individuazione, sulla base della definizione legislativa, delle informazioni che in concreto possono essere qualificate come informazioni privilegiate è affidata alla valutazione dell'emittente che è tenuto ad agire secondo principi di correttezza e buona fede.

Fermo restando il principio di cui sopra possono ritenersi informazioni privilegiate:

- situazioni contabili relative al bilancio di esercizio dell'emittente quotato;
- situazioni contabili relative al bilancio consolidato dell'emittente quotato;
- situazioni contabili relative alle relazioni semestrali e trimestrali dell'emittente quotato;
- dati previsionali (budget, forecast, piani, anche relativi a singole divisioni).

A titolo indicativo e non esaustivo ulteriori circostanze che potrebbero essere qualificate come informazioni privilegiate sono:

- variazione del controllo o variazioni rilevanti della struttura organizzativa interna della società;
- partecipazione alla costituzione di società e ad accordi di joint venture in genere;
- acquisto, vendita e dismissione di partecipazioni, aziende e rami di azienda;
- avvio e stipula di accordi di collaborazione o di partecipazione con terzi aventi rilevanza strategica;
- contratti di finanziamento attivi ed emissione di prestiti obbligazionari;
- progetti di investimento specifici;
- riassetti e ristrutturazioni societarie anche attraverso operazioni di fusioni/scissioni,
- operazioni sul capitale;

La valutazione in merito all'effettiva idoneità delle ulteriori circostanze sopra indicate a configurarsi quali informazioni privilegiate deve essere comunque effettuata in concreto

caso per caso, tenuto conto anche della loro rilevanza rispetto agli indicatori economici patrimoniali e finanziari del Gruppo.

3. Soggetti tenuti al rispetto della procedura

I dipendenti ed i collaboratori - con particolare riferimento ai soggetti iscritti nel “Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate” di cui all’art. 115 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 - di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e delle società controllate ed i legali rappresentanti delle società controllate sono tenuti al rispetto della presente procedura ed a mantenere riservate le informazioni privilegiate acquisite nello svolgimento dei rispettivi compiti e funzioni laddove le stesse non siano comunicate al pubblico in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto della presente procedura.

4. Disposizioni in merito alla circolazione e al trattamento interno delle informazioni privilegiate

4.1 I soggetti destinatari della presente procedura indicati al punto 3, sono tenuti a:

- mantenere riservate le informazioni ed i documenti configurabili come informazioni privilegiate ed acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e/o funzioni;
- utilizzare le informazioni ed i documenti configurabili come informazioni privilegiate esclusivamente nell’espletamento delle loro funzioni ed in conformità alle procedure aziendali vigenti;
- non diffondere autonomamente nei confronti di soggetti esterni – salvo quanto previsto al successivo punto 4.2 - informazioni e dati sulle situazioni contabili destinate ad essere recepite nel bilancio di esercizio e consolidato, nella relazione semestrale e nelle relazioni trimestrali di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., prima dell’approvazione di tali documenti da parte del Consiglio di Amministrazione della capogruppo ed espletamento della relativa procedura di comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate al successivo punto 5.
- non diffondere autonomamente nei confronti di soggetti terzi esterni – salvo quanto indicato al successivo punto 4.2. - dati di preconsuntivo o previsionali, ed

informazioni relative a circostanze, eventi od operazioni potenzialmente idonee a configurarsi come informazioni privilegiate se non a seguito di preventiva verifica - anche al fine di valutare la concreta idoneità dell'informazione a qualificarsi come privilegiata - con la Direzione Centrale Finanza Amministrazione e Controllo ed eventuale espletamento della procedura di comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate al successivo punto 5.

4.2 La comunicazione a soggetti terzi esterni di dati, documenti o informazioni configurabili come informazioni privilegiate, è ammessa esclusivamente a condizione che:

- a) la comunicazione avvenga esclusivamente per ragioni d'ufficio nell'esercizio della funzione svolta e con modalità tali da assicurare la riservatezza delle informazioni limitandone la circolazione esclusivamente nei confronti degli specifici soggetti destinatari;
- b) i soggetti destinatari siano tenuti ad obblighi legali o contrattuali di riservatezza in merito alle informazioni ricevute.

A titolo indicativo e ferme restando le condizioni di cui sopra, possono essere incluse nei casi di cui al presente punto:

- la comunicazione, effettuata in applicazione di obblighi normativi, di dati e situazioni contabili alla società di revisione in funzione dello svolgimento dell'incarico;
- le comunicazioni a: i) consulenti ii) soggetti con i quali la società ha in corso negoziazioni su operazioni commerciali o finanziarie iii) autorità di vigilanza iv) banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti v) agenzie di rating.

5. Comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate

5.1 Le informazioni privilegiate - di cui al citato art. 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 - che riguardano direttamente Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e/o le società controllate devono essere comunicate al pubblico ai sensi di legge ed in conformità alle modalità indicate al successivo punto 5.5, nel pieno rispetto dei principi di tempestività, correttezza, completezza e parità di accesso alle informazioni.

5.2 Ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico, il giudizio di valutazione in merito alla natura "privilegiata" dell'informazione è svolto caso per caso

dall'Amministratore Delegato di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. che si avvale delle funzioni Amministrazione Finanza e Controllo, Affari Societari, Comunicazione Istituzionale, nonché delle ulteriori funzioni eventualmente coinvolte in relazione a contenuti e tipologia dell'informazione.

- 5.3 In merito alle informazioni privilegiate riguardanti società controllate da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. i legali rappresentanti delle società controllate devono fornire alla controllante, in conformità alle vigenti disposizioni impartite dalla società anche ai sensi dell'art. 114 comma 2 del decreto legislativo 58/1998, tutte le notizie, riguardanti le società di loro competenza, necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.
- 5.4 Eventuali manifestazioni di intenti, approvazioni di progetti, trattative, comportamenti negoziali finalizzati alla conclusione di un'operazione rilevante devono essere comunicati al pubblico qualora vi sia fondato motivo per ritenere che, nonostante siano state adottate procedure idonee a mantenere la natura riservata delle informazioni, non siano stati rispettati gli obblighi di riservatezza da parte di chi ne sia venuto a conoscenza;
- 5.5 La comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate deve avvenire in base alle modalità prescritte dall'art. 66 del Regolamento Emittenti di Consob, che prevede l'invio di apposito comunicato alla società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A.), ad almeno due agenzie di stampa ed alla Consob, nonché la pubblicazione del comunicato stesso sul sito Internet della società entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua diffusione.
- 5.6 Il contenuto del comunicato di cui al punto 5.5 è approvato dall'Amministratore Delegato, che si avvale delle funzioni Amministrazione Finanza e Controllo, Comunicazione Istituzionale e Affari Societari, nonché di eventuali ulteriori funzioni in relazione allo specifico contenuto oggetto dell'informazione. Qualora riguardi materie oggetto di deliberazione consiliare il comunicato è approvato dal consiglio di amministrazione.
- 5.7 Il comunicato è redatto in conformità alle previsioni del regolamento di Borsa Italiana S.p.A. in materia di contenuto minimo e di modalità di rappresentazione delle informazioni in esso contenute. In ogni caso, il comunicato deve contenere elementi

idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli effetti che le informazioni fornite possono produrre sul prezzo degli strumenti finanziari quotati.

5.8 L'invio del comunicato è affidato alle funzioni Comunicazione Istituzionale e Affari Societari, che ne curano la trasmissione attraverso il sistema telematico "Network Information System" (NIS) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. secondo le modalità indicate dalla stessa. Attraverso il sistema NIS, Borsa Italiana S.p.A. cura la diffusione dei comunicati ricevuti mediante l'invio degli stessi a Consob ed alle agenzie di stampa collegate al sistema, nonché tramite la pubblicazione di un Avviso di Borsa Italiana. Il comunicato può essere considerato pubblico non appena le funzioni Comunicazione Istituzionale e Affari Societari abbiano ricevuto conferma, attraverso il NIS, della corretta decorrenza del periodo di embargo previsto dalla normativa vigente. La qualificabilità del comunicato come pubblico comporta il venir meno della connotazione quali informazioni privilegiate delle informazioni oggetto del comunicato stesso.

5.9 Successivamente alla conferma di diffusione da parte del NIS, secondo le modalità indicate al precedente punto 5.8, il comunicato è pubblicato sul sito internet aziendale a cura della funzione Comunicazione Istituzionale.

6. Diffusione di informazioni tramite il sito Internet

6.1 Fermo restando quanto previsto al precedente punto 6 in merito alla comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. rende disponibile in apposite sezioni del proprio sito Internet www.mondadori.it, anche in lingua inglese, informazioni istituzionali quali i bilanci di esercizio e consolidato, le relazioni semestrali e trimestrali, i comunicati stampa, la documentazione messa a disposizione dei partecipanti agli incontri con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali.

6.2 Al fine di garantire una corretta informazione, le funzioni Affari Societari, Investor Relations e Comunicazione Istituzionale, ciascuna per i dati di propria competenza, sono tenute a:

- Riportare le notizie istituzionali secondo adeguati criteri redazionali, che tengano conto della funzione di informazione che caratterizza la comunicazione

finanziaria, evitando di perseguire finalità non proprie della specifica comunicazione;

- Assicurare, nella versione in lingua straniera, che il contenuto sia aderente alla versione italiana;
- Citare la fonte dell'informazione per i dati e notizie elaborati da terzi;
- Indicare se i documenti pubblicati sul sito rappresentano la versione integrale ovvero un estratto o riassunto, indicando nel secondo caso le modalità per reperire i documenti nel formato originale;
- In caso di errori rilevanti e significativi nelle informazioni pubblicate sul sito, diffondere il più presto possibile una comunicazione di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate;
- Indicare chiaramente la data di aggiornamento delle informazioni, ove rilevante.

7. Comunicazione di informazioni in presenza di “rumors”

7.1 Nei casi di:

- a) rilevante variazione del prezzo del titolo Mondadori rispetto al prezzo ufficiale del giorno precedente in presenza di notizie di dominio pubblico (per tali intendendosi notizie pubblicate da organi di informazione di rilievo nazionale ovvero anche su siti internet specializzati e dotati di credibilità per gli operatori di mercati) non diffuse ai sensi di legge secondo le modalità indicate al precedente punto 5 e concernenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria ovvero gli andamenti degli affari della società;
- b) presenza, a mercati chiusi ovvero nella fase di pre apertura, di notizie di dominio pubblico, non diffuse ai sensi di legge secondo le modalità indicate al precedente punto 5, e idonee ad influenzare sensibilmente il prezzo del titolo Mondadori;

la funzione Finanza Amministrazione e Controllo provvede, coordinandosi con le funzioni Comunicazione Istituzionale, Affari Societari e Investor Relations, ad una disamina della situazione per verificare la necessità o l'opportunità di informare il pubblico sulla veridicità delle notizie di dominio pubblico integrandone e correggendone, ove necessario, il contenuto al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa.

In caso di esito positivo della verifica di cui sopra, il relativo comunicato, previa approvazione dell'Amministratore Delegato, viene emesso e diffuso secondo le modalità indicate al precedente punto 5.

8. Diffusione di informazioni previsionali

8.1 Per informazioni previsionali si intendono quelle contenenti dati previsionali relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, individuale e consolidata, ovvero agli obiettivi quantitativi della gestione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A..

8.2 Le informazioni previsionali possono essere messe a disposizione del pubblico esclusivamente con le modalità previste al precedente punto 5 per le informazioni privilegiate. In questa ipotesi è necessario:

- specificare le ipotesi di base che hanno condotto alla formulazione delle previsioni;
- indicare chiaramente se si tratti di vere e proprie previsioni ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della programmazione aziendale;
- verificare la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi diffusi ed informare senza indugio il pubblico, con le stesse modalità, di ogni loro scostamento rilevante indicandone le motivazioni;
- comunicare le valutazioni aziendali in merito a scostamenti significativi esistenti tra i risultati attesi dal mercato (c.d. market consensus) e quelli già diffusi dall'azienda in base alle previsioni interne.

9. Diffusione di informazioni in occasione di assemblee e di incontri con analisti finanziari, investitori istituzionali e comunità finanziaria in genere. Rapporti con gli organi di stampa

9.1 La comunicazione di informazioni privilegiate nell'assemblea dei soci della Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. è consentita solo se tali informazioni sono state preventivamente comunicate al pubblico.

In caso di diffusione in assemblea di informazioni privilegiate non preventivamente comunicate al pubblico, le informazioni stesse devono essere tempestivamente comunicate al pubblico con le modalità previste al precedente punto 5.

9.2 I rapporti con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali sono riservati esclusivamente alla funzione Finanza Amministrazione e Controllo che si avvale della funzione Investor Relations di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A..

9.3 Nel caso di incontri con analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato finanziario, la funzione Investor Relations provvede, tramite la funzione Affari Societari, a:

- comunicare anticipatamente alla Consob ed alla società di gestione del mercato la data, il luogo ed i principali argomenti dell'incontro;
- trasmettere alla Consob e alla società di gestione del mercato la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, contestualmente allo svolgimento degli incontri;.

9.4 Qualora nel corso degli incontri con gli operatori del mercato finanziario vengano *involontariamente* comunicate informazioni privilegiate, la funzione Investor Relations provvede alla relativa segnalazione ai fini dell'attuazione della comunicazione al pubblico con le modalità previste al precedente punto 5.

9.5 I rapporti con gli organi di stampa e mezzi di comunicazione in genere attinenti ad informazioni configurabili o potenzialmente configurabili come privilegiate in base alla definizioni di cui alla presente procedura sono autorizzati dall'Amministratore Delegato e avvengono esclusivamente per il tramite della funzione Comunicazione Istituzionale. La funzione Comunicazione Istituzionale verifica preventivamente, coordinandosi con la Funzione Affari Societari, che le informazioni agli organi di stampa e mezzi di comunicazione in genere siano fornite compatibilmente con la normativa di riferimento in merito alla comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate.

10. Sanzioni

10.1 Le disposizioni della presente procedura sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Destinatari, o dai soggetti aventi relazioni d'affari con l'impresa.

10.2 La violazione delle norme della presente procedura potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto o dell'incarico e all'eventuale risarcimento dei danni.